

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 09/06/2011 - rif. AG 4/2011

Parere sulla Normativa del 09/06/2011 - rif. AG 4/2011 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

La variante deve essere accessoria rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, in quanto, al contrario, si avrebbe non una modificazione del progetto, bensì un nuovo contratto (cfr. Determinazione Autorità n. 1/2001); il carattere di "sostanzialità" della variante nel settore dei contratti pubblici, va stabilita caso per caso, con riferimento alle modifiche intervenute, alla natura delle lavorazioni ed all'incidenza delle stesse sul progetto originario, nonché ai costi e ai tempi della modifica. Nel caso specifico, la variante è definita "non sostanziale" e, quindi, tale da non determinare una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, laddove le modifiche, pur prevedendo un diverso utilizzo del complesso, lascino pressoché invariate le caratteristiche edilizie dello stesso. Pertanto, non debbono variare sensibilmente sia le quantità complessive, sia le categorie delle opere da realizzarsi, mantenendo inalterate le categorie e le classifiche delle lavorazioni (secondo la classificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, All. A). In altri termini, non deve mutare la natura dei lavori posti a base di gara, con la conseguenza che gli stessi, analizzati con i medesimi criteri utilizzati in sede di gara per la definizione degli importi e delle corrispondenti categorie e classifiche SOA, non debbono condurre a modifiche rispetto a quanto individuato nel bando a suo tempo pubblicato. Sotto il profilo economico, l'incidenza della variante deve essere contenuta nel limite di cui all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, mentre dal punto di vista della *lex specialis*, la "non sostanzialità" delle modifiche apportate in sede tecnica al progetto deve comportare modifiche assolutamente non manifestamente rilevanti alle norme del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.